



TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

letta l'istanza di sospensione *ex art. 624-bis c.p.c.* depositata in data 23 aprile 2024 dalla creditrice procedente [REDACTED];
richiamato il decreto del 24 aprile 2024;
vista la relazione del delegato depositata il 24 aprile 2024;
rilevato che con nota depositata in pari data la creditrice intervenuta [REDACTED] S.P.A. ha aderito all'istanza di sospensione volontaria;
ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;
ritenute non necessarie, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, l'audizione e l'adesione della parte eseguita (stanti la posizione di mera soggezione processuale e la carenza di interesse alla prosecuzione dell'azione esecutiva), alla quale dovrà comunque darsi avviso della sospensione;
visto l'art. 624-*bis* c.p.c.,

SOSPENDE

la procedura esecutiva n. 395/2021 R.G.Es. **fino al 31 ottobre 2024;**

AVVISA

- che, in caso di mancato deposito, entro 10 giorni successivi alla scadenza del predetto termine, di istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo dovrà proseguire, l'estinzione opererà di diritto *ex art. 630 c.p.c.* e sarà dichiarata senza ulteriori avvisi;
- che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo;
- che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento, entro cinque giorni ed a cura del custode, sui siti *internet* sui quali è pubblicata la relazione di stima.

Si comunichi alle parti e agli ausiliari.

Palermo, 26/04/2024

Il Giudice dell'esecuzione
Fabrizio Minutoli

